

EBA/GL/2021/01

15 febbraio 2021

1. Orientamenti

Orientamenti

che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni degli enti relative ai «contratti di vendita con patto di riacquisto tri-party» **di cui** all'articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini delle grandi esposizioni

1. Conformità e obblighi di notifica

1.1. Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e tutti gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

1.2. Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il (25.05.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento EBA/GL/2021/01, da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, in conformità del mandato di cui all'articolo 403, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni alle quali un ente dovrebbe conformarsi qualora decida di avvalersi del trattamento alternativo previsto dall'articolo 403, paragrafo 3, del medesimo regolamento per quanto riguarda i contratti di vendita con patto di riacquisto tri-party intermediati facilitati da un agente tri-party, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui all'articolo 403, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini dell'applicazione del metodo della sostituzione previsto dall'articolo 403, paragrafo 1, lettera b), del summenzionato regolamento.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione alle esposizioni degli enti verso emittenti delle garanzie (*collateral*) derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato negli orientamenti.

Operazione di vendita con patto di riacquisto tri-party (operazione tri-party)

Un'operazione di vendita con patto di riacquisto nell'ambito della quale un agente tri-party gestisce il contante/la garanzia reale che ha ricevuto in deposito.

Contratto di vendita con patto di riacquisto intermediato facilitato da un agente tri-party (contratto tri-party)	Un contratto di vendita con patto di riacquisto nell'ambito del quale le controparti nominano un agente tri-party che operi come loro agente e faciliti i servizi di gestione delle garanzie durante l'esecuzione di operazioni tri-party.
Contratto relativo ai servizi di gestione delle garanzie (contratto di servizi)	Il contratto stipulato tra un ente e un agente tri-party per la gestione delle garanzie fornite all'ente nel contesto dell'esecuzione di un'operazione tri-party.
Agente tri-party	Un soggetto terzo che eroga servizi di gestione di garanzie; tali servizi possono includere pagamenti e/o consegna di titoli, servizi di deposito a custodia e amministrazione di titoli, tra cui la selezione e la custodia di garanzie per conto delle controparti di un'operazione tri-party.
Emittente di garanzie	Il soggetto terzo che emette il titolo ricevuto dall'ente come garanzia reale per un'operazione tri-party di cui all'articolo 403, paragrafo 1, lettera b), e articolo 403, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Trattamento alternativo	Il metodo con il quale un ente sostituisce l'importo totale delle proprie esposizioni verso un emittente di garanzie derivanti da un contratto di vendita con patto di riacquisto intermediato facilitato da un agente tri-party con il pieno importo dei limiti che l'ente in questione ha incaricato l'agente tri-party di applicare ai titoli emessi dallo stesso emittente di garanzie conformemente all'articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Limiti specificati	I limiti comunicati da un ente a un agente tri-party, applicabili ai titoli emessi dall'emittente di garanzie di cui all'articolo 403, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Attuazione

3.1 Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021.

4. Condizioni per l'applicazione del trattamento alternativo

10. Gli enti dovrebbero affidarsi a un agente tri-party per il ricorso al trattamento alternativo soltanto dopo aver verificato, esercitando la due diligence, che l'agente tri-party soddisfa le condizioni specificate nei presenti orientamenti.

4.1 Dispositivi di governance

11. Ai fini dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero assicurare, in conformità degli orientamenti ABE in materia di governance interna, che:

- a) il ricorso al trattamento alternativo sia adeguatamente documentato nelle proprie politiche e procedure;
- b) il rispettivo organo di gestione segua e monitori l'attuazione del trattamento alternativo.

4.2 Verifica della predisposizione di opportune salvaguardie da parte dell'agente tri-party che impediscano violazioni dei limiti specificati dall'ente per i titoli emessi dall'emittente di garanzie

4.2.1 Elementi minimi da includere nel contratto di servizi

12. Al fine di verificare che l'agente tri-party abbia predisposto le opportune salvaguardie volte a impedire violazioni dei limiti specificati, e fatto salvo quanto previsto ulteriormente dai presenti orientamenti, gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contenga come minimo i seguenti elementi:
- a. una chiara descrizione dei servizi forniti dall'agente tri-party in relazione alla gestione delle garanzie, compresa la consegna dei titoli;
 - b. i limiti stabiliti dall'ente e applicabili a un portafoglio di titoli nei confronti di un determinato emittente di garanzie, nonché le condizioni della loro revisione e la frequenza di revisione;
 - c. una dichiarazione attestante che l'agente tri-party ha predisposto le opportune salvaguardie di cui al paragrafo 13, per assicurare la conformità ai limiti specificati;

- d. i sistemi di monitoraggio dell'agente tri-party, compresa la comunicazione da parte di quest'ultimo riguardo a qualsiasi sviluppo suscettibile di influire concretamente sulla sua capacità di svolgere efficacemente le sue funzioni previste dal contratto di servizi e, laddove applicabile, in osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti;
- e. l'obbligo dell'agente tri-party di presentare all'ente, a cadenza almeno settimanale, relazioni riguardanti l'importo e la composizione delle garanzie ricevute e/o gestite dall'agente stesso per conto dell'ente;
- f. l'obbligo dell'agente tri-party di informare immediatamente l'ente in caso di violazione dei limiti specificati;
- g. il diritto dell'ente o di un terzo legittimato (tra gli altri il revisore legale dei conti, l'autorità competente o terzi da essi nominati) di verificare che l'agente tri-party abbia predisposto le salvaguardie di cui al paragrafo 13 degli orientamenti;
- h. i canali da utilizzare per le comunicazioni tra l'ente e l'agente tri-party durante l'esecuzione del contratto.

4.2.2 Salvaguardie che l'agente tri-party deve predisporre per assicurare la conformità ai limiti specificati

13. Le salvaguardie che l'agente tri-party dovrebbe predisporre per assicurare la conformità ai limiti specificati dovrebbero comprendere quanto segue:
- a. gestione delle garanzie tri-party esclusivamente in conformità del contratto di servizi debitamente sottoscritto;
 - b. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare, per ciascuna comunicazione concernente i limiti specificati, che tali limiti siano debitamente autorizzati dall'ente e vengano inseriti e trattati in maniera accurata, tempestiva e una volta sola nel sistema di gestione delle garanzie degli agenti tri-party;
 - c. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare che le garanzie siano salvaguardate e attivamente monitorate e che i valori di determinazione del prezzo siano debitamente registrati per tempo;
 - d. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare l'individuazione tempestiva di eventuali violazioni dei limiti specificati;
 - e. nell'allocare i titoli usati come garanzia a copertura di un'esposizione, i suoi sistemi assicurano che il valore di mercato dei titoli non violi nessuno dei limiti specificati e/o nessuna esclusione. L'agente tri-party dovrebbe informare l'ente in tempo utile

qualora problemi operativi causino un'applicazione inadeguata dei limiti rivisti specificati dall'ente;

- f. vincolo contrattuale nel rispettare i limiti specificati e nell'assicurare che i profili di ammissibilità degli emittenti di garanzie e dei titoli, quali indicati nella sezione 4.3.1, possano essere verificati sulla scorta delle informazioni fornite dall'ente e dal prestatore di garanzie secondo quanto stabilito nel contratto di servizi.
14. Gli enti dovrebbero ricevere, almeno su base annuale, un adeguato livello di assicurazione mediante una dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'agente tri-party è conforme alle salvaguardie predisposte conformemente al contratto di servizi.

4.3 Determinazione, revisione e monitoraggio dei limiti specificati dall'ente all'agente tri-party per i titoli emessi dall'emittente di garanzie

4.3.1 Determinazione dei limiti specificati

15. Gli enti dovrebbero stabilire limiti specifici per ciascun emittente di garanzie e, ove considerato necessario, dovrebbero escludere determinati emittenti di garanzie per impedire violazioni dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
16. I limiti dovrebbero essere espressi come importi assoluti o valori percentuali di tutti i titoli o di un tipo specifico di titoli inclusi nel portafoglio dell'emittente di garanzie.
17. Al fine di stabilire i limiti specificati, gli enti dovrebbero definire profili di ammissibilità sulla base di elenchi di emittenti delle garanzie e di tipi di titoli che l'agente tri-party potrebbe utilizzare per comporre il portafoglio di titoli di un determinato emittente di garanzie. A tale riguardo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le possibili connessioni tra i singoli emittenti di garanzie o tra i singoli emittenti di garanzie e i clienti del portafoglio complessivo che potrebbero portare a un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013.
18. Per determinare il limite specificato applicabile a un portafoglio di titoli da un determinato emittente di garanzie, gli enti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:
 - a) le proprie esposizioni correnti verso l'emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente;
 - b) le proprie esposizioni verso l'emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, nell'anno civile precedente;

- c) le proprie esposizioni verso l'emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, che sono programmate per i 6-12 mesi successivi;
 - d) se l'ente ha gestito i titoli emessi da un emittente di garanzie tramite contratti tri-party o tramite una combinazione di contratti tri-party e operazioni di vendita con patto di riacquisto posti in essere direttamente con una controparte.
19. In aggiunta agli elementi menzionati nei paragrafi 17 e 18, gli enti dovrebbero stabilire i limiti applicando un margine di cautela che consenta loro di rispettare in ogni momento i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.3.2 Revisione dei limiti specificati e frequenza

20. Gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contempli le circostanze nelle quali i limiti specificati potrebbero essere rivisti nonché la frequenza di tali revisioni.
21. In particolare, gli enti dovrebbero essere posti nella condizione di chiedere la revisione dei limiti specificati sulla base delle relazioni dell'agente tri-party di cui al paragrafo 12, lettera e), o quando ricevono informazioni concernenti eventuali violazioni da parte dell'agente tri-party dei limiti specificati.
22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le proprie esposizioni complessive verso un emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, nonché il rischio di violare i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, tenendo nel debito conto le proprie procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno, gli enti dovrebbero considerare anche la propria capacità di gestire tempestivamente eventuali altre esposizioni verso un emittente di garanzie, al fine di evitare a una violazione dei limiti delle grandi esposizioni.
23. La revisione dei limiti specificati dovrebbe consistere nella modifica dell'importo assoluto del limite specificato o del valore percentuale di un tipo specifico di titoli presenti nel portafoglio di un emittente di garanzie e può consistere altresì nell'esclusione/inclusione di un tipo di titoli dal/nel portafoglio di un emittente di garanzie.
24. Detta revisione dovrebbe essere possibile durante la vigenza del contratto di servizi ed essere effettuata tempestivamente dall'agente tri-party, previa comunicazione a quest'ultimo.

4.3.3 Monitoraggio dei limiti specificati e frequenza

25. Qualora si avvalgano del trattamento alternativo, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi predisposti dall'agente tri-party per il monitoraggio della composizione delle garanzie siano adeguati ai fini di una gestione accurata e tempestiva dei limiti specificati.

26. In particolare, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi di monitoraggio dell'agente tri-party consentano a quest'ultimo di attivare movimenti, all'interno del portafoglio di titoli, di un determinato emittente di garanzie, affinché sia assicurata la conformità ai limiti specificati.
27. Gli enti dovrebbero inoltre verificare che l'agente tri-party gestisca la rivalutazione delle garanzie, la marginazione delle variazioni, i pagamenti dei redditi generati dalle garanzie e, possibilmente, qualsiasi necessaria sostituzione delle garanzie in conformità dei suoi obblighi tri-party scaturenti dal contratto di servizi.

4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

28. Gli enti dovrebbero assicurare che il ricorso al trattamento alternativo non comporti una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
29. Qualora i limiti specificati vengano violati, l'agente tri-party dovrebbe immediatamente comunicare all'ente:
 - a) il nome dell'emittente di garanzie interessato dalla violazione;
 - b) l'ISIN o il codice di sicurezza dei titoli ricevuti a titolo di garanzia;
 - c) il valore di mercato delle garanzie ricevute;
 - d) la data nella quale si è verificata la violazione;
 - e) le misure correttive adottate dall'agente tri-party;
 - f) il periodo di tempo entro il quale la violazione è stata o sarà prevedibilmente sanata.
30. L'organo di gestione dell'ente dovrebbe essere informato senza indebito ritardo in merito a qualsiasi violazione dei limiti specificati dei titoli da parte di un emittente di garanzie nonché al probabile impatto di tale violazione sulla conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in riferimento all'emittente in questione.
31. Fatte salve le misure adottate dall'agente tri-party per sanare eventuali violazioni dei limiti specificati, anche gli enti dovrebbero porre in essere opportuni piani di azione per gestire le violazioni dei limiti specificati, al fine di assicurare in ogni momento il rispetto del limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 verso un determinato emittente di garanzie.

4.5 Comunicazione con le autorità competenti

4.5.1 Notifica dell'intenzione di avvalersi del trattamento alternativo

32. Qualora un ente intenda avvalersi del trattamento alternativo con un agente tri-party, dovrebbe informare anticipatamente l'autorità competente. La notifica dovrebbe comprendere almeno i seguenti elementi:
- la conferma dell'intenzione di avvalersi del trattamento alternativo;
 - una descrizione dei principali elementi del contratto di servizi;
 - i dati identificativi dell'agente/degli agenti tri-party di cui l'ente intende servirsi;
 - una dichiarazione approvata dall'organo di gestione dell'ente dalla quale risulti che il ricorso al trattamento alternativo è conforme ai requisiti dei presenti orientamenti.
33. L'autorità competente dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni considerate necessarie a verificare l'adeguatezza dell'ente a fronte dei requisiti dei presenti orientamenti. L'autorità competente dovrebbe poter chiedere informazioni supplementari, laddove necessario.
34. Se un ente intende recedere dal contratto stipulato con un agente tri-party, dovrebbe informare l'autorità competente senza indugio.

4.5.2 Preoccupazioni concrete espresse dalle autorità competenti

35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi quanto meno su uno dei motivi elencati di seguito.

Preoccupazioni concrete in merito all'ente

- Il ricorso al trattamento alternativo comporta o è probabile che comporti una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- l'ente non è conforme ai propri obblighi di segnalazione di cui agli articoli 394 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- il trattamento alternativo non è integrato, o lo è solo parzialmente, nel quadro della gestione dei rischi dell'ente;
- le conclusioni di rilievo emerse da ispezioni in loco, audit interni ed esterni o da altre valutazioni prudenziali dimostrano che le procedure interne non sono sufficienti a gestire

e/o monitorare il ricorso al trattamento alternativo in conformità dei presenti orientamenti.

Preoccupazioni concrete in merito al contratto di servizi

- e) Le disposizioni incluse nel contratto di servizi non assicurano l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, compresi i presenti orientamenti. In particolare:
 - i. le disposizioni del contratto di servizi relative alla revisione dei limiti specificati non consentirebbero a un ente di chiedere la tempestiva attuazione di cambiamenti volti a impedire una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii. l'ente o un terzo legittimato non hanno il diritto di verificare i servizi forniti dall'agente tri-party ai sensi del contratto di servizi, al fine di accertare che l'agente tri-party abbia predisposto opportune salvaguardie per impedire violazioni dei limiti specificati dall'ente, come previsto dall'articolo 403, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Preoccupazioni concrete in merito all'agente tri-party

- f) L'agente tri-party è un'entità regolamentata, la cui autorizzazione è successivamente revocata dall'autorità competente;
- g) è dimostrato che l'agente tri-party non ha adempiuto agli obblighi di introduzione tempestiva di revisioni dei limiti specificati, in conformità dei termini del contratto di servizi, o non ha tenuto conto di richieste dell'ente volte a escludere taluni tipi di garanzie o emittenti di garanzie, ovvero i suoi sistemi di monitoraggio non consentono una gestione accurata e tempestiva dei limiti specificati.

4.5.3 Procedura volta a gestire una preoccupazione concreta

- 36. Dopo aver ricevuto la notifica di cui alla sezione 4.5.1 e qualora nutra preoccupazioni concrete in merito al ricorso al trattamento alternativo, l'autorità competente dovrebbe informare l'ente entro quattro settimane, fornendo le proprie motivazioni. In assenza di preoccupazioni concrete, non sono necessarie ulteriori comunicazioni riguardo alla suddetta notifica.
- 37. Gli enti non dovrebbero applicare il trattamento alternativo fintantoché l'autorità competente non ha accertato che l'ente ha adeguatamente posto rimedio a eventuali preoccupazioni concrete.
- 38. Nel caso in cui l'ente stia già applicando il trattamento alternativo e l'autorità competente gli comunichi successivamente che nutre preoccupazioni concrete al riguardo, l'ente

stesso dovrebbe cessare di applicare il trattamento alternativo e fornire all'autorità competente le relative prove.

39. L'ente dovrebbe riprendere ad applicare il trattamento alternativo soltanto se, entro il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente, ha adeguatamente posto rimedio alle preoccupazioni concrete e fornito all'autorità competente le relative prove.